

Tribunale di Reggio Emilia - 1 luglio 2014 - deposito cartaceo decreto ingiuntivo - inammissibilità.

Tribunale di Reggio Emilia

Il Giudice

esaminato il ricorso per decreto ingiuntivo depositato da:

COSPET SRL (C.F. 00662560358),

rilevato che "A decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici" (art. 16-bis d.l. 18.10.2012, n. 179);

rilevato che il ricorso e la relativa documentazione sono stati depositati "in cartaceo" presso la Cancelleria;

ritenuto che l'impiegata modalità di proposizione della domanda monitoria, difforme dalla succitata prescrizione normativa, comporti l'inammissibilità del ricorso

dichiara inammissibile

il ricorso iscritto al n. r.g. 4575/2014.

REGGIO EMILIA, 1 luglio 2014

Il Giudice

dott. Giovanni Fanticini